-Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI NULLA OSTA ex art. 20 Legge Regionale 11.8.1997, n. 65

Determinazione di nulla osta n. 6 del 02/03/2009, comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 e succ. modif. ed integr.

DITTA: Bertellotti Maurizio

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Interventi selvicolturali su bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località

"Petrosciana di Sotto".

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del settore

In riferimento all'istanza del Sig. Bertelloitti Maurizio, pervenuta in data 02/12/2008 e acquisita al protocollo del Parco con n. 4328, relativa agli interventi selvicolturali su bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località "Petrosciana di Sotto" nel Comune di Stazzema (LU);

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97 sopra citata

Vista la L.R. 21.03.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e succ. modif. ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr;

Visto l'esito dell'istruttoria tecnica curata dagli Uffici "Difesa del Suolo" e "Pianificazione Territoriale" del Settore Tecnico del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del settore uffici tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999

Visto il parere obbligatorio formulato in data 23/02/2009 dalla Commissione tecnica del nulla osta prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

Di rilasciare, alla Ditta **BERTELLOTTI Maurizio**, il Nulla Osta ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 e succ. modif. ed integr., comprensivo dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923, ed alla L.R. 39/2000 e succ. mod., relativamente agli interventi selvicolturali su bosco ceduo a prevalenza di carpino nero, sulla superficie distinta in Catasto del Comune di Stazzema (LU) al foglio 39 mappali 171, 190, 191,194 e 253 su complessivi Ha. 02,38.44, ubicata in località "Petrosciana di Sotto" del Comune di Stazzema (LU), nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento Forestale delle Regione Toscana n. 48/R del 08.08.2003 ed in particolare con le seguenti prescrizioni:

- a) Nel ceduo di carpino nero, si prescrive un taglio raso matricinato rilasciando a dote del bosco le migliori piante esistenti per forma, dimensioni, portamento, stabilità, stato vegetativo e fitosanitario a mt. 9 di distanza media una dall'altra (circa 120 piante per ha). Tali piante dovranno essere scelte, in ordine di preferenza, fra le matricine esistenti, e le piante isolate o da seme, in alternativa fra i migliori polloni sulle ceppaie (1 oppure 2). Le matricine andranno scelte tra quelle con diametro del fusto superiore alla media delle piante presenti, esenti da tare e ben conformate.
- b) Nel ceduo di faggio presente su parte del mappale 194, per una superficie di mq. 2.000 circa, denotata da notevole acclività ed instabilità idrogeologica, al fine di non determinare ulteriore carico vegetativo con accrescimento di piante ad alto fusto, si prescrive il mantenimento del precedente trattamento a sterzo, con il taglio dei polloni appartenenti alla classe di età più avanzata, purchè abbiano raggiunto l'età minima di 24 anni. Si potrà inoltre procedere all'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati e deperienti.
- c) Sul castagneto ceduo, invecchiato, si eseguirà un avviamento ad alto fusto rilasciando le matricine dei tagli precedenti e le piante da seme. Inoltre per ogni ceppaia dovrà essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaia con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone. Si potrà inoltre procedere alla eliminazione dei soggetti secchi, gravemente danneggiati e deperienti. E' vietato il taglio di castagni da frutto sui quali si potranno eseguire interventi di potatura di rimonda sulle branche seccaginose e sui tronchi parzialmente necrotici. L'abbattimento di piante adulte è consentito unicamente per i soggetti completamente necrotici e privi di parti vegetanti, il taglio basale dovrà comunque essere eseguito a regola d'arte, in modo da favorire l'eventuale riscoppio di polloni.

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante di acero, frassino maggiore, maggiociondolo, melastri, ciliegio, perastri, sorbo, agrifoglio, sughera, olmo e tasso, inoltre dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco, una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Evitare il danneggiamento di specie arbustive ed arboree, presenti nelle zone interessate ai trattamenti, al fine di salvaguardare la diversità biologica, i valori naturalistico - ambientali ed i significati geobotanici che tali entità esprimono.

Di dare atto che il presente Nulla Osta è rilasciato fatti salvi diritti di terzi e con l'obbligo per l'interessato di ottenere qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per l'esecuzione degli interventi in parola. In particolare il richiedente è responsabile dell'esatta individuazione sul terreno dei confini catastali in cui è autorizzato l'intervento selvicolturale. Ove tali confini non siano facilmente individuabili, la confinazione dovrà essere effettuata con idonea strumentazione e/o in contraddittorio con i proprietari confinanti. Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l'Ente Parco sollevato da ogni contestazione o rivendicazione da parte di terzi, circa l'effettivo possesso del diritto ad eseguire l'intervento selvicolturale nei terreni oggetto di Nulla Osta, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi.

Di stabilire alla data del 31.08.2011, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

Di ritenere inoltre la Ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose.

Di non dover rilasciare autorizzazione al vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", in quanto trattasi di interventi inerenti l'esercizio di attività selvicolturali che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi come previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, concorrendo inoltre al miglioramento della stabilità e dell'assetto idrogeologico del territorio.

Avvertenze:

Durante le fasi lavorative dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici che si rendessero necessari a prevenire locali fenomeni di dissesto idrogeologico assicurando stabilmente l'assetto del suolo e la corretta regimazione delle acque sia nei terreni oggetto d'intervento che in quelli limitrofi.

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Questo Ente si riserva comunque di adottare successivi atti che si rendessero necessari a garantire lo stabile assetto idrogeologico dell'area, sia nel corso dei lavori che al termine degli stessi ed in caso di mancata applicazione di quanto prescritto, procedere nei casi più gravi alla sospensione dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

DETERMINA ALTRESI'

- Di inviare copia del presente atto al Richiedente ed al Comune per le proprie competenze;
- Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge

Il Coordinatore del Settore "Uffici Tecnici" dott. arch. Raffaello Puccini